



Provincia di Roma



Dipartimento II Servizio 2
"Tutela delle Acque, Risorse idriche"

Prot. n. 6509 del 24/4/03

Protocollo Generale n. del

Responsabile dell'istruttoria

Funz. Serv. Tecnici B. Miozzi

Responsabile del Procedimento
Dr. D. Signoretti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dot. Ing. Domenico Signoretti)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 504/2003

Oggetto: D. L.vo 152/99 e L.R. 41/82 – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprendente acque reflue di tipo civile e meteoriche e di n. 2 scarichi di acque meteoriche in corpo idrico superficiale – Raffineria di Roma S.p.A.- Roma

*Il Dirigente del Servizio 2– Dipartimento II
Ing. Domenico Signoretti*

Premesso che la ditta Raffineria di Roma S.p.A. con sede legale nel Comune di Roma via di Malagrotta, 226, rappresentata da Lamberto Simonetti residente per la carica in Roma, Via di Malagrotta, 226, con istanza del 10/12/2001 ricevuta dall'Amm.ne Prov.le al n. di prot. 36514* del 8/01/2002 ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose e comprendenti acque reflue domestiche e acque meteoriche, provenienti dallo stabilimento ubicato in Comune Roma, via di Malagrotta, 226, e per due scarichi di acque meteoriche che si riversano nella fognatura privata recapitante nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Galeria";

visto:

- l'art. 19 del D. L.vo 267/00 sull'ordinamento delle autonomie locali che attribuisce alle Amm.ni Prov.li la competenza in ordine al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il D.L.vo 152/99, come modificato e integrato dal D.L.vo 258/2000, che detta norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel seguito indicato per brevità D.L.vo 152/99;
- la Legge Regionale 14 del 06/08/99, come modificata e integrata dalla legge regionale 10/01, concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- l'art. 107 comma 3 del D.L.vo 267/00;

preso atto dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento dr. D. Signoretti e dal responsabile dell'istruttoria Funz. Serv. Tecnici B. Miozzi effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3, dalla quale risulta che l'istanza prodotta (Prat. N. 3126)* è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata dalla documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa Amm.ne;

tutto quanto sopra premesso:

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 45 del D. L.vo 152/99 la Ditta Raffineria di Roma, con sede legale in Roma, Via di Malagrotta, 226, rappresentata da Lamberto Simonetti, residente in per la carica presso la sede legale, allo scarico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose e comprendenti acque reflue domestiche e acque meteoriche, provenienti dall'impianto di depurazione chimico-fisico e biologico, a servizio dello stabilimento ubicato nel Comune di Roma, via di Malagrotta, 226, destinato a svolgere attività di Raffinazione di Olii minerali, e per due scarichi di acque meteoriche provenienti dal medesimo stabilimento nella fognatura privata recapitante nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Galeria";

a) Il titolare dello scarico sopra riportato è obbligato alla osservanza delle seguenti disposizioni di legge:

* Leggar: 3072

1. scaricare nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3 All.to 5 al D.L.vo 152/99 tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 34 c. 4 D.L.vo 152/99 relative allo scarico contenente le sostanze della Tab. 5 All.to 5 al D.L.vo 152/99;
2. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati (D. L.vo 152/99 -art. 45 c.1);
3. non conseguire i limiti di accettabilità di cui al punto (1) mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. L.vo 152/99 - art. 28 c.5);
4. mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi, per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D. L.vo 152/99 -art.28 c.3);
5. dare immediata comunicazione all'Amm.ne Prov.le di Roma qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/77);
6. richiedere nuova autorizzazione allo scarico per a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) ampliamento o ristrutturazione del medesimo, c) trasferimento della gestione, della proprietà che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. L.vo 152/99 -art. 45 c.11) o per variazione della ragione sociale (D. L.vo 152/99 -art. 45 c.2);
7. l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza (D. L.vo n.152/99 -art. 45 c.7);

b) Il titolare dello scarico sopra riportato è obbligato inoltre alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. notificare all'Amm.ne Prov.le di Roma qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" e la scheda "Consumi idrici" allegate alla domanda;
2. comunicare a questa Amm.ne.Prov.le l'eventuale sostituzione del legale rappresentante entro 30 gg. dalla data di nomina del medesimo. L'atto di nomina farà parte integrante della presente autorizzazione;
3. rimettere annualmente certificato di analisi chimico-fisiche in originale, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante che lo scarico delle acque reflue industriali, prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata al pozzetto fiscale degli impianti di depurazione chimico-fisico e biologico, viene mantenuto, in attesa di diverse indicazioni da parte della Regione Lazio, nel rispetto dei limiti di cui al punto 1 - capoverso a) delle disposizioni di legge sopra riportate. Il controllo all'uscita dell'impianto chimico-fisico si intende riferito alle sostanze di cui alla Tab. 5 All.to 5 del D.L.vo 152/99 prodotte, trasformate o utilizzate nel ciclo produttivo;
4. rimettere annualmente, in periodo diverso da quello di cui al punto 3 - capoverso b), certificato di analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali, prelevate al pozzetto fiscale degli impianti di depurazione chimico-fisico e biologico. Il controllo all'uscita dell'impianto chimico-fisico si intende riferito alle sostanze di cui alla Tab. 5 All.to 5 del D.L.vo 152/99 prodotte, trasformate o utilizzate nel ciclo produttivo. Le analisi devono essere richieste a spese ed a cura della Ditta interessata, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 45 comma 10 del D.L.vo 152/99;
5. comunicare annualmente, con dichiarazione sottoscritta dal titolare dello scarico, il volume delle acque scaricate nell'anno precedente;
6. inviare annualmente documentazione comprovante il conferimento dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti pericolosi a Ditta autorizzata;
7. relativamente allo scarico in corpo idrico delle acque meteoriche, in attesa della emanazione di specifica disciplina da parte della Regione Lazio (art. 39 D.L.vo 152/99), adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento D. L.vo 152/99 -art. 62 c. 12;
8. in attesa dell'emanazione da parte della Regione Lazio della disciplina delle fasi riguardanti l'autorizzazione provvisoria (D.L.vo 152/99 -art. 45 c.5), presentare a questa Amm.ne Prov.le entro 150 gg. dalla data di rilascio della presente autorizzazione certificato di analisi chimico-fisiche delle acque reflue industriali, prelevate al pozzetto dell'impianto di depurazione chimico-fisico e biologico. Il controllo all'uscita dell'impianto chimico-fisico si intende riferito alle sostanze di cui alla Tab. 5 All.to 5 del D.L.vo 152/99 prodotte, trasformate o utilizzate nel ciclo produttivo. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura della Ditta interessata, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 45 c.10 del D.L.vo 152/99.

La mancata presentazione dei suddetti certificati di analisi nei termini richiesti comporterà la revoca del presente atto.

La Ditta Raffineria di Roma con il presente atto rimane assoggettata a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di Leggi.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 152/99 (art.59) e secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 51).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.L.vo 152/99, comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 59 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto medesimo.

L'autorizzazione allo scarico prot. 1678 del 24/12/1998 , det. Dir.le n. 269/98/A rilasciata dall'Amm.ne Prov.le di Roma alla "Raffineria di Roma" relativa all'insediamento sito in Roma, via di Malagrotta,226, si intende revocata. L'Amministrazione Provinciale di Roma potrà effettuare all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi. Il presente atto viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Domenico Signoretti)

Visto preventivo di conformità agli indirizzi dipartimentali di cui all'art. 11 comma 2 lettera L della Deliberazione di Giunta Provinciale n° 205/26 del 31.05.1999 e succ.ve mod.ni ed int.ni.

VISTO

Il Direttore del Dipartimento

(Dr. Romano Polési)



Ministero
della Marina Mercantile
CAPITANERIA DI PORTO

ROMA

N.° 51 70560 Sem. Demanio

Risposta al f.° del
N.°

Roma,

RAFFINERIA ROMA S.p.A. 24 DIC. 1990
- 9 GEN. 1991
La RAFFINERIA DI ROMA S.p.A. Via di Malagrotta

BANTANO DI GRANO-ROMA
e, p.c. ALLA XIV CIRCOSCRIZIONE DEL CO
MUNE DI ROMA
FIUMIGINO

OGGETTO: Fiumicino - Autorizzazione allaccio servizi igienici del
reparto costiero alla fogna comunale.

Riferimento istanza in data 11.12.1990.

Si autorizza, per quanto di competenza, l'allaccio dei servi
zi igienici del reparto costiero al collettore della fogna comu
nale.

La presente autorizzazione non esonera codesta Società dal
munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste
dalla normativa urbanistica vigente.

IL COMANDANTE
G.V. (C) Giorgio TOSCO

AMM	SEGR
RES /	SES /
PROD	TIC
MAR /	GODT

7